

DISPOSIZIONI ATTUATIVE
DEL DOCUMENTO DEGLI INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO 2020-2022

**5.1.2. FINANZIAMENTO ALLA FORMAZIONE DI DISOCCUPATI E ALLA
RIQUALIFICAZIONE - MISURA - g)**

Approvate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 05 d.d. 29.01.2020 e successivamente modificate e integrate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 35 di data 21.10.2020.

Art. 1 - Contenuti e caratteristiche del corso formativo

1. Il corso formativo oggetto di finanziamento è individuato e scelto dal beneficiario e deve avere l'obiettivo di far acquisire al partecipante competenze e abilità operative significativamente utili per l'esercizio di una professione o per l'inserimento lavorativo, con contenuti di carattere prevalentemente professionalizzante, spendibili nel mercato del lavoro.
2. Sono ammissibili a contributo solo corsi con durata minima di n. 30 ore pro-capite di aula, laboratorio o FAD e di durata non superiore a 400 ore, eccetto quelli con una durata superiore imposta per il conseguimento di titoli, specializzazioni o abilitazioni formali od i corsi universitari svolti da persone occupate di età superiore a 30 anni. Sono ammissibili e finanziabili corsi di durata inferiore alle 30 ore solo se finalizzati al rilascio di abilitazioni e/o patentini previsti da specifiche leggi; per tali corsi non è attivata la valutazione di cui al successivo articolo 3.
3. Solo per lavoratori occupati con età superiore a 30 anni è possibile rimborsare le tasse di iscrizione a percorsi universitari.
4. Sono ammessi corsi con moduli che prevedano lo studio e l'apprendimento di una lingua (compreso l'italiano), purché gli stessi non siano di durata superiore al 30% del monte ore d'aula/laboratorio.
5. Tutti i percorsi, indipendentemente dalla durata oraria, eccetto quelli con una durata superiore imposta per il conseguimento di titoli, specializzazioni o abilitazioni formali od i corsi universitari svolti da persone occupate di età superiore a 30 anni, devono concludersi entro 12 mesi dalla data di avvio - o dalla data di formale iscrizione al percorso, nel caso non sia accertabile una data avvio del percorso, (per esempio FAD asincrona) compreso l'eventuale tirocinio.
6. Se il corso prevede il tirocinio formativo e di orientamento, quest'ultimo deve essere svolto nel rispetto della normativa nazionale e provinciale/regionale in materia e, se realizzato in Provincia di Trento, l'Ente formativo svolge il ruolo di soggetto promotore ai sensi dell'art. 6, terzo comma, dei "Criteri e modalità per l'attivazione dei tirocini formativi e di orientamento ai sensi dell'art. 4 bis della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19".
7. Sono ammissibili a contributo corsi che prevedono formazione individualizzata; ai fini del calcolo del monte ore totale e del relativo contributo, sono riconosciute al massimo n. 4 ore di formazione individualizzata, ad eccezione delle guide per il riconoscimento delle patenti.
8. Sono ammissibili a contributo corsi che prevedono, in tutto o in parte, formazione a distanza (FAD); le ore effettuate in FAD concorrono al calcolo del monte ore totale. Ai fini del calcolo del contributo le ore di FAD sincrona sono equiparate alle ore d'aula; mentre per le ore di FAD asincrona è riconosciuto un contributo massimo di Euro 6,00 all'ora; se non specificato puntualmente nella descrizione del percorso, la FAD si considera sempre asincrona. La quantificazione del contributo è la seguente: costo complessivo del corso diviso per il numero delle ore totali, al fine di individuare il costo orario, tale costo si riconosce per le ore d'aula/laboratorio e FAD sincrona. Per la FAD asincrona verrà riconosciuto al massimo il costo orario di Euro 6,00. Nel caso di corsi che prevedano esclusivamente l'erogazione della

formazione in FAD (sincrona o asincrona), la domanda è ammissibile solo se la FAD prevede una prova finale e il contributo verrà riconosciuto solo nel caso di superamento positivo di tale prova.

9. Non è ammessa la domanda ad un corso a contributo nel caso il richiedente intenda ripetere entro 12 mesi un corso, uguale o con contenuti analoghi, già effettuato con il contributo dell'Agenzia del lavoro. Tale periodo viene calcolato con riferimento alle date di presentazione delle domande/rilascio voucher. Sono invece ammissibili percorsi di formazione complessi, che prevedono la partecipazione a più corsi sulla stessa figura professionale, quando vi è una articolazione in più livelli (ad es. livello base, livello medio e livello avanzato). La eventuale valutazione in merito all'analogia dei contenuti e dei livelli di articolazione, spetta al Nucleo richiamato al successivo articolo 3.
10. Non è ammessa la domanda ad un contributo, se nel medesimo periodo, è disponibile tra le offerte formative di Agenzia del Lavoro, un corso gratuito o a voucher con contenuti analoghi, in merito alla analogia dei contenuti, la valutazione è di competenza del Nucleo richiamato al successivo articolo 3.
11. Non sono ammessi a contributo:
 - corsi che si svolgono all'estero;
 - corsi di abilitazione all'insegnamento nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
 - corsi di preparazione a selezioni/concorsi presso pubbliche amministrazioni;
 - corsi per patenti nautiche;
 - corsi dedicati in via esclusiva all'apprendimento di una lingua straniera compreso l'italiano;
 - corsi per patenti di guida di categoria A e B;
 - corsi in materia di sicurezza per Responsabile o Addetto del servizio di prevenzione (RSPP/ASPP), Coordinatore della sicurezza, Preposto, Addetto al servizio antincendio e Addetto al primo soccorso;
 - corsi per i quali è già previsto un importo di iscrizione agevolato o un contributo pubblico;
 - corsi da costo inferiore o uguale a Euro 100,00.
12. Nel caso di utenti che non siano in possesso della cittadinanza italiana, la domanda è ammissibile solo con la presentazione di certificato di conoscenza di lingua italiana pari o superiore al livello A2 o attestazione di aver frequentato e concluso un percorso di istruzione/universitario in Italia; nel caso in cui non sia esibito alcun documento in proposito, l'operatore del Centro per l'Impiego può attestare di aver verificato, durante il colloquio con l'utente, che la persona possiede le competenze linguistiche minime necessarie per seguire il corso.

Art. 2 - Obbligo di frequenza

1. Ai fini dell'erogazione del contributo, il beneficiario è tenuto a raggiungere una soglia minima di frequenza pari all'80% del monte ore totale previsto; in caso contrario, il contributo non è riconosciuto. Conseguentemente, non sono ammesse assenze che superino il 20% del monte ore totale, anche se giustificate. Ai fini del calcolo della percentuale di frequenza, vengono considerate anche le ore di un eventuale tirocinio, se quest'ultimo è obbligatorio all'interno del corso. Allo scopo di consentire ai frequentanti il recupero di ore perse, l'Ente formativo può realizzare, senza alcun onere aggiuntivo a carico del corsista e dell'Agenzia, ore di formazione aggiuntive a quelle inizialmente previste, da svolgersi non oltre 30 giorni lavorativi dopo la conclusione del corso, aventi contenuto e durata coerente con il percorso, entro il limite massimo del 20% del monte ore teorico iniziale.
2. La presenza/partecipazione al corso del beneficiario del finanziamento deve risultare da registro presenze o da attestazione dell'Ente/Autoscuola; nei corsi FAD il beneficiario è tenuto a presentare attestato/dichiarazione di superamento della verifica finale, se prevista.

Art. 3 - Valutazione delle richieste di contributo

1. Il contributo è concesso dall'Agenzia del Lavoro in conformità al parere del "Nucleo di valutazione degli interventi di formazione", che ha il compito di valutarne l'ammissibilità e di assegnare un punteggio secondo i criteri predefiniti dal Nucleo medesimo, con la precisazione di una soglia minima per l'accesso al contributo.
2. I componenti del Nucleo possono partecipare alle riunioni anche con modalità telematica.
3. Le decisioni del Nucleo sono assunte a maggioranza dei componenti dello stesso.
4. Il nucleo valuta le richieste di contributo entro 30 giorni dalla data di trasmissione al Nucleo stesso della documentazione da parte dell'Agenzia.
5. Il Nucleo può sospendere la valutazione delle domande per l'acquisizione, presso il proponente, di informazioni integrative.
6. I corsi abilitanti di cui al comma 2 dell'art. 1, se finalizzati al rilascio di abilitazioni/patentini previsti da specifiche leggi, sono ammessi a contributo senza valutazione.

Art. 4 - Contributo previsto

1. Il contributo previsto è in riferimento alla durata oraria del corso e si riferisce alla sola quota di iscrizione/frequenza al corso, che deve essere chiaramente indicata nella brochure/scheda/volantino del corso o documentazione analoga, (anche disponibile in Internet), presentata in allegato alla domanda. Tale quota può eventualmente comprendere vitto, alloggio e materiale didattico. La quota del medesimo corso deve essere uguale per tutti i partecipanti.
2. In funzione della durata del corso, i massimali di contribuzione sono così articolati:
 - corsi fino a 60 ore: massimo Euro 500,00;
 - corsi da 61 a 120 ore: massimo Euro 1.000,00;
 - corsi da 121 a 180 ore: massimo Euro 1.500,00;
 - corsi da 181 a 240 ore: massimo Euro 2.000,00;
 - corsi da 241 a 300 ore: massimo Euro 2.500,00;
 - corsi da 301 ore e oltre: massimo Euro 3.000,00.Nei corsi in cui sono previste ore di laboratorio di cucina oppure ore di laboratorio di officina con lavorazione di prodotti, per una durata superiore al 30% delle ore totali di aula/laboratorio, possono essere riconosciuti massimali di contribuzione superiori del 20% rispetto a quelli sopra indicati, comunque fino ad un massimo di Euro 3.000,00. Indipendentemente dalla durata oraria e nei soli corsi per il conseguimento delle patenti di guida di categoria C, D ed E e per il corso per l'integrazione della carta di qualificazione del conducente CQC di n. 35 ore, il massimale di contribuzione è di Euro 610,00, mentre per la carta di qualificazione del conducente CQC di n. 140 ore, il massimale di contribuzione è di Euro 1.830,00.
3. Nei corsi previsti da specifiche leggi ai sensi della normativa della Provincia Autonoma di Trento in materia, il massimale di contribuzione per corsi di durata superiore alle n. 180 ore è di Euro 1.950,00.
4. Nell'arco di un biennio (anno in corso e anno precedente).il destinatario può ricevere contributi/voucher, a valere su questo intervento e sull'intervento 5.1.2.c), di importo complessivo non superiore a Euro 3.000,00.

Art. 5 - Modalità di erogazione del contributo

1. Il contributo è erogato presentando apposita modulistica ed attestazione dell'avvenuto pagamento da parte del corsista ed è liquidato nel seguente modo:
 - se la quota di iscrizione è inferiore o pari a Euro 500,00, l'importo è liquidato al termine del corso;

- se la quota di iscrizione è superiore a Euro 500,00, qualora specificato nel modulo di domanda ed a seguito di richiesta dell'interessato, può essere liquidato un anticipo di importo pari al pagamento effettuato dal corsista a tale titolo, fino al 50% del costo complessivo del corso; il saldo è liquidato al termine del corso stesso. Se il beneficiario non raggiunge l'80% di frequenza del monte ore, l'Agenzia del Lavoro procede al recupero dell'importo erogato come anticipo.
- 2. La richiesta di saldo del contributo deve avvenire al massimo entro 45 giorni dalla data del termine del corso oppure non oltre i 45 giorni dalla data di approvazione del contributo; superati entrambi tali termini, l'Agenzia può revocare il contributo, previa lettera di sollecito a presentare la richiesta e tutta la documentazione eventualmente necessaria entro un limite di tempo stabilito, non inferiore a 15 giorni.
- 3. Nel caso di rinuncia o ritiro dal corso, il beneficiario deve darne tempestiva comunicazione all'Agenzia del Lavoro; nel caso di sospensione della frequenza del corso a causa di ricovero ospedaliero o malattia, opportunamente certificata, che ne impedisca la partecipazione, Agenzia riconosce comunque un contributo a copertura dell'eventuale cauzione versata dal corsista all'Ente formativo e da quest'ultimo trattenuta a causa dell'interruzione della frequenza, oppure riconosce comunque un contributo a copertura dell'anticipo, già richiesto o da richiedere come previsto al comma 1.
- 4. Come indicato nell'articolo 1, comma 5 il corso deve durare al massimo 12 mesi dalla data di avvio del corso, indicata nella documentazione presentata unitamente alla domanda o, nel caso non sia indicata la data di avvio, dalla data di formale iscrizione. Nel caso il corso duri più di 12 mesi il contributo è totalmente revocato.

Art. 6 - Termini di presentazione della domanda

1. La domanda deve essere presentata non prima di 60 giorni antecedenti alla data di avvio del corso e non oltre 30 giorni successivi alla data di avvio del corso medesimo. Qualora non sia indicata la data di avvio del corso si considera, come data di avvio, la data di formale iscrizione. La domanda può essere presentata dopo la partenza del corso solo se il beneficiario è iscritto e presente al corso medesimo dal primo giorno.
2. Ai fini della validità della domanda, la data di avvio del corso può subire al massimo uno slittamento di 60 giorni rispetto a quanto indicato nella brochure/scheda/volantino o dichiarato, in caso di FAD; oltre tale termine, il richiedente deve presentare una nuova domanda.

Art. 7 – Specificità riferite ai contributi per gli occupati

1. Sono ammesse domande di contributo per la partecipazione ai percorsi formativi da parte di persone occupate, con rapporto di lavoro subordinato nel settore privato, con età pari o superiore 22 anni e ICEF non superiore al valore di 0,50, calcolato con i criteri adottato per l'accesso alle cure odontoiatriche, esclusivamente per corsi non connessi alle attività lavorative, alle figure professionali o ai settori di attività dell'impresa presso cui sono dipendenti.
2. Per persone occupate di età superiore ai 30 anni, sono finanziabili anche le tasse di iscrizione a percorsi universitari. Nel caso di percorsi di laurea di durata pluriennale, va presentata una domanda per ogni anno accademico di frequenza. L'erogazione del contributo per l'anno successivo è subordinata alla maturazione di n. 30 crediti nell'anno precedente. Il contributo è limitato al numero di anni di durata legale prevista per il percorso, più uno.
3. Nel caso di percorsi universitari non è applicato l'articolo 2.